



COMUNE DI NURACHI

Provincia di Oristano

P.zza Chiesa, 12 – 09070 Nurachi - Tel. 0783412085 – fax. 0783412086 –

C.F. 00074700956

www.comune.nurachi.or.it - E mail: nurachi@tiscali.it

VERBALE N° 2 DEL 29/12/2020 DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO UTILIZZO DEL FONDO PER L'ANNO 2020

Sottoscritto in data 29/12/2020

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **ventinove** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16,30**, presso la sede del Comune di Nurachi, previa convocazione ns. prot. n° 9534 /2020 tra le seguenti parti negoziali composte da:

Delegazione trattante di parte pubblica

Presidente Dott.ssa Maria Teresa Sanna - Segretario Comunale PRESENTE

Organizzazioni Sindacali territoriali:

CISL FPS Salvatore Usai PRESENTE

CGIL ASSENTE

UIL ASSENTE

RSU

Dott.ssa Tiziana Carta PRESENTE

Le parti come sopra rappresentate convocate per la stipula del **C.C.D.I. UTILIZZO FONDO ANNO 2020 DEFINITIVO**

Visto il vigente C.C.N.L. del 21/05/2018;

Visto il C.C.D.I. per il triennio 2019/2021 siglato definitivamente in data 03/10/2019, (verbale n° 2/2019) in esecuzione della delibera della G.C. n° 63 del 25/07/2019;

Vista l'ipotesi del C.C.D.I. utilizzo fondo anno 2020 sottoscritta con verbale n. 1 del 19/11/2020;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti, prot. n. 9275 del 18.12.2020;

Preso atto che la G.C. con delibera n. 98 del 22.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ha autorizzato il presidente della parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 10, c. 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "in caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati",
- che seppur l'art. 10 del citato decreto non sia di diretta applicazione per gli enti locali, ai sensi dell'art. 16, c. 1 dello stesso decreto, l'adozione si rende necessaria in quanto gli artt. 3, 4, 5 c. 2, 7 e 9 – ai cui principi gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti – fanno espresso riferimento alla rilevazione e valutazione della performance,

Vista la delibera G.C. n. 155 del 21.12.2010 , con cui è stato adeguato il regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi al D. Lgs. n. 150/2009,

Richiamati i seguenti atti:

- delibera dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni Montiferru Sinis n. 7 del 25-01-2011, con oggetto "SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI",
- delibera dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni Montiferru Sinis n. 10 del 03-02-2011, con oggetto "SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI",
- delibera C.C. n. 12 del 22.03.2011, con cui è stato trasferito all'Unione dei Comuni Montiferru e Alto Campidano il servizio nucleo di valutazione – organismo indipendente di valutazione,

Visto il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2020/2022, approvato con deliberazione C.C. n 39 del 19.12.2019 immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 25.06.2020, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2020 unitamente al Piano della Performance;

Considerato che:

- il Comune di Nurachi ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;

Richiamata la determinazione n° 38 del 03/09/2020, con cui il Responsabile del servizio finanziario ha proceduto alla costituzione del fondo per l'anno 2020, da cui emerge che :

- che in autotutela l'Amministrazione ha avviato un lavoro di verifica dei fondi per gli anni precedenti;

-che dalla verifica effettuata sulla correttezza della costituzione e l'utilizzo dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, sono stati rilevati errori materiali nella costituzione delle risorse decentrate, per cui si è reso necessario prevedere le modalità di recupero delle somme erogate indebitamente;

-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 26.05.2015 avente ad oggetto "Presenza d'atto del riaccertamento fondo di produttività esercizi 2010-2014";

-che con determinazione del RSF n. 16 del 04.06.2015 avente ad oggetto "Ricostruzione fondo di produttività esercizi 2010-2014" si è preso atto che le somme da recuperare in seguito all'esito della ricostruzione delle risorse sono pari ad € 6.586,73, e che la suddetta somma è stata recuperata, mediante decurtazione annuale della rata di € 1.389,05 sui fondi di produttività per gli anni 2015 – 2019;

- che l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 22.446,23;

- *che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. C) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a € 621,79;*

- che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 600,34. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

-che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 1.081,60. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

- che per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA da questo Ente presso il Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate dal fondo risorse pari ad € 659,00;

- che già a partire dall'anno 2000, a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato per un valore pari ad € 3.079,04;

-che già a partire dall'anno 1999, a seguito del primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale) il fondo è stato decurtato della quota delle risorse destinate al pagamento degli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale per un valore pari ad € 68,17;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2020 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2019, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2019
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, al netto delle decurtazioni (ATA, PO e Vigili) risultano pertanto essere pari ad **€ 20.943,75**, di cui **€ 18.151,72** soggette ai vincoli (al netto delle progressioni a carico del bilancio, sia quelle introdotte dal nuovo contratto e sia quelle introdotte dai vecchi contratti e al netto dell'incremento di € 83,20 per dipendente previsto dall'art. 67 comma 2 lettera a del CCNL 22.5.2018);

Vista la delibera G.M. n. 59 del 01.09.2020 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate per l'anno 2020. Indirizzi per la costituzione parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa" con la quale è stato autorizzato l'inserimento delle seguenti voci variabili di cui all'art. 67 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad **€ 1.053,54**.
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, le risorse regionali previste dalla L.R. n. 19/1997 ora Fondo unico regionale per **€ 2.396,18**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 21.5.2018, le somme una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad **€ 518,16**;

Dato atto che sono state integrate le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per **€ 46,91**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 2.349,95**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad **€ 1.375,80**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad **€ 168,73**;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii per **€ 29.405,00**;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2020 risulta pari ad **€ 37.314,27**, di cui **€ 3.967,88** soggette ai vincoli;

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2016;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata alcuna decurtazione del fondo;

Pertanto:

- l'importo del fondo complessivo 2020 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € € 58.258,02, di cui 22.119,60 soggette al limite 2016 al netto anche degli importi delle progressioni e del led a carico del bilancio ai sensi della dichiarazione congiunta 14 CCNL 2004 e della dichiarazione congiunta 1 CCNL 2009;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT e incentivi per funzioni tecniche, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.05.2018, economie del fondo straordinario anno 2015) pari a € **22.119,60** al netto anche degli importi delle progressioni e del led a carico del bilancio ai sensi della dichiarazione congiunta 14 CCNL 2004 e della dichiarazione congiunta 1 CCNL 2009;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2020 che risulta (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.05.2018, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente) pari a € **22.119,60** al netto anche degli importi delle progressioni e del led a carico del bilancio ai sensi della dichiarazione congiunta 14 CCNL 2004, della dichiarazione congiunta 1 CCNL 2009 e dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018;

Preso atto che il fondo 2020 (per le voci soggette al blocco del D. Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 22.119,60;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 58.258,02;

	ANNO 2016	ANNO 2020
Fondo stabile	17.529,93	18.151,72
Fondo variabile soggetta al limite	4.589,67	3.967,88
Risorse fondo prima delle decurtazioni	22.119,60	22.119,60
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	22.119,60	22.119,60
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		22.119,60
Risorse stabili NON sottoposte al limite		2.792,03
Risorse variabili NON sottoposte al limite		33.346,39
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		58.258,02

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di **€ 19.331,75** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente

Dato atto che l'importo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2020 è il seguente:

- **€ 7.124,41**, corrispondente alla quota disponibile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, al cap. 9401;
- **€ 46,91** riguardanti somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT, al cap. 9402 "Fondi incentivanti per il personale";
- **€ 2.349,95** riguardanti somme destinate alle attività recupero IMU e TARI, al cap. 9402 "Fondi incentivanti per il personale";

Le parti concordano di utilizzare la parte delle risorse pari ad euro **€ 7.124,41**, corrispondente alla quota disponibile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, oltre ad **€ 46,91** riguardanti somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT, **€ 2.349,95** riguardanti somme destinate alle attività recupero IMU e TARI ed € 29.405,00 riguardanti incentivi per le funzioni tecniche nel seguente modo:

Indennità di Rischio art. 70-bis, lettera b) C.C.N.L. 21.05.2018. Le somme sono corrisposte per il periodo di effettiva esposizione al rischio ai n° 2 dipendenti (di cui uno a tempo pieno). L'ammontare previsto è pari a € 1,00 giornaliero.	€ 420,00
Indennità di Maneggio Valori	

art. 70-bis, lettera c) C.C.N.L. 21.05.2018. Da corrispondere per l'esercizio delle mansioni di economo comunale ed agente contabile a due dipendenti comunali. L'ammontare previsto è pari a € 1,50 giornaliero.	€ 630,00
Particolari responsabilità art. 70-quinquies, comma 2, lettera a) C.C.N.L. 21.05.2018. La misura della indennità di cui trattasi verrà ripartita tra il titolare dell'ufficio dei servizi demografici e il suo sostituto in base al numero delle sostituzioni effettuate in caso di assenza del titolare.	€ 300,00
Indennità di servizio esterno art 56-quinquies, comma 1 e 2, C.C.N.L. 21.05.2018. Da corrispondere al personale di vigilanza che svolge il servizio esterno. L'indennità giornaliera è di € 1,00 (12 mensilità).	€ 330,00
Somme destinate a produttività individuale art 68, comma 2, lettera b) C.C.N.L. 21.05.2018. (50% delle risorse)	€ 3.562,21
Somme destinate a produttività organizzativa art 68, comma 2, lettera a) C.C.N.L. 21.05.2018.	€ 1.882,20
SOMME NON CONTRATTABILI A DESTINAZIONE VINCOLATA	
Incentivi progettazione all'ufficio tecnico – Fondo per funzioni tecnico ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 113 D.Lgs. n° 50/2016: art. 67, comma 3, lettera c) C.C.N.L. 21.05.2018, trattasi di incentivi per la progettazione e responsabilità di procedimento, spettanti ai componenti del servizio tecnico e saranno liquidate con determina del Segretario Comunale sulla base delle modalità indicate nello specifico regolamento comunale;	€ 29.405,00
Compensi ISTAT art. 67, comma 3, lettera c) C.C.N.L. 21.05.2018	€ 46,91
Incentivi IMU/TARI art. 67, comma 3, lettera c) C.C.N.L. 21.05.2018	€ 2.349,95
TOTALE	€ 38.926,27

Letto, approvato, sottoscritto

PARTE PUBBLICA:

Il Presidente della Delegazione trattante - Dott.ssa Maria Teresa Sanna

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

CISL FP : Salvatore Usai _____

RSU: Dott.ssa Tiziana Carta _____